

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.**

**Art. 10 quater**

*(Modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno)(1)*

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno il gestore:

**a)** è responsabile della gestione informatica dell'impianto di distribuzione dei carburanti;

**b)** è responsabile della gestione operativa del rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto;

**c)** tramite il portale ID digitale:

**1)** gestisce l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;

**2)** imposta i prezzi di vendita dei carburanti;

**3)** analizza e verifica i rendiconti dei rifornimenti eseguiti;

**4)** comunica nella prima giornata lavorativa successiva, alla Camera di commercio competente per territorio, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro UTF;

**d)** tramite l'APP presidiante:

**1)** acquisisce e imposta i prezzi di vendita dei carburanti;

**2)** verifica che l'identificativo digitale del soggetto sia associato al mezzo che sta effettuando il rifornimento e registra il rifornimento eseguito;

**3)** registra giornalmente i rifornimenti eseguiti.

**2.** Le modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno sono definite con linee guida approvate dalla Giunta regionale.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.